



COMUNE DI VALLO DI NERA

Provincia di Perugia

ORDINANZA SINDACALE

N. 6 del 15-02-2019

REGISTRO GENERALE numero 6

COPIA

Oggetto: RMOZIONE E AVVIO A SMALTIMENTO DI AUTOVEICOLO ABBANDONATO.
--

IL SINDACO

Vista la nota prot.llo n. 140 del 05/02/2019, acquisita agli atti con il prot. n. 573 in data 05.02.2019, con la quale il Corpo Regione Carabinieri Forestale "Umbria" - Stazione di Sant'Anatolia di Narco riferisce di aver rinvenuto in data 16.01.2019, in Via dei Casali in Comune di Vallo di Nera, una carcassa di un veicolo a motore privo di targa, marca Fiat, Modello 750 - Telaio 2079179 - depositata in area privata distinta catastalmente al Foglio 23 particella 318 del N.C.T del Comune di Nera;

Dato atto che per tale violazione, come accertato dal predetto Comando Carabinieri Forestali di Sant'Anatolia di Narco, risulta responsabile il Sig. Lucidi Augusto, nato a Vallo di Nera (PG) il 15/03/1957, ivi residente in via Santa Caterina, n.3, in quanto proprietario del veicolo;

Visto l'art. 192, del D. Lgs. 152/2006 (divieto di abbandono), ai sensi del quale: *"1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e' tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. 4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni*

i
”.

Ritenuto di dover disporre che l'autore della violazione, come sopra individuato, proceda alla rimozione di detto rifiuto, ai sensi del sopra citato art. 192, comma 3, del D.Lgs. 3-4-2006, n. 152;

VISTO l' art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

Al Sig. LUCIDI AUGUSTO, sopra meglio generalizzato, in qualità di proprietario del mezzo, di provvedere a sue spese e cura, entro 30 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, alla rimozione della carcassa dell'autovettura FIAT 750, lasciata giacente presso l'area privata distinta catastalmente al Foglio 23 particella 318 del N.C.T del Comune di Nera ed al conferimento della stessa presso un centro di raccolta autorizzato allo smaltimento;

Alla scadenza del termine assegnato lo stesso, espletata la procedura di smaltimento, nel rispetto della vigente normativa in materia, e ripristinato lo stato dei luoghi, dovrà produrre al Comune di Vallo di Nera la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione dell'intervento, al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

AVVISA

La persona sopra indicata che, in caso di inadempienza e trascorso il termine prescritto si procederà alla rimozione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate, fatta salva l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione.

Avvisa, inoltre, che la mancata ottemperanza alla presente ordinanza costituirà motivo di contravvenzione per cui verrà riferito alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3, del D. Lgs.3-4-2006, n. 152;

DISPONE

1. che l' Ufficio Tecnico provveda alle operazioni necessarie per l'esecuzione d'ufficio del presente provvedimento, nel caso di inadempienza dei soggetti obbligati, con le stesse modalità sopra indicate.
2. che la presente ordinanza sia notificata a:
 - Sig. Lucidi Augusto, nato a Vallo di Nera (PG) il 15/03/1957, ivi residente in via S. Caterina, n.3;
3. che copia del presente Provvedimento sia trasmesso, per gli adempimenti di rispettiva competenza:
 - a) al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Sant'Anatolia di Narco;
 - c) all'Ufficio Tecnico Comunale;
 - d) all'Ufficio di Polizia Locale;
 - e) all'Albo Pretorio Comunale.

Si rende noto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria, ed entro il termine di 120 giorni dalla notificazione, al Presidente della Repubblica, secondo le modalità previste dalla legge.

Dalla Residenza Municipale, lì quindici febbraio duemiladiciannove.

IL SINDACO

F.to Benedetti Agnese

E' copia conforme all'originale.

Vallo di Nera, lì 07-03-2019